



INFORMAZIONI & SCADENZE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

numero 3 del 25 Marzo 2010

Dichiarazione dei Redditi

Modello 730/2010

Presso i nostri uffici è iniziata, per tutti i cittadini, la compilazione del modello 730/2010

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi presso la nostra sede

alla Signora Francesca Tibolla

Tel. 0424/523108

e-mail: francescatibolla@ascom.bassano.vi.it

RIFIUTI: PROROGA PER L'ISCRIZIONE AL SISTRI

Come precedentemente comunicato il 14 gennaio u.s. è entrato in vigore il Decreto 17 dicembre 2009 con il quale il Ministero dell'ambiente ha introdotto nel nostro ordinamento il **SISTRI** (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Nelle intenzioni del legislatore questo nuovo sistema, totalmente informatizzato, dovrebbe sostituire, in modo pressoché totale, gli attuali registri di carico e scarico dei rifiuti, i formulari di identificazione e il MUD.

Un recente Decreto ha prorogato i termini per l'iscrizione originariamente previsti.

Ricordiamo di seguito le nuove scadenze per l'iscrizione:

adesione entro il 30 marzo : primo gruppo

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano oltre 50 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi, le quali occupano oltre 50 dipendenti;
- Coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta rifiuti (pericolosi e non);
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- I soggetti coinvolti nel trasporto intermodale;
- I consorzi per il recupero e il riciclaggio.

adesione entro il 29 aprile 2010: secondo gruppo

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 50 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi, le quali occupano da 11 a 50 dipendenti.

La pratica di iscrizione potrà essere espletata presso gli uffici dell'UMCE previo appuntamento telefonico

AGENTI DI COMMERCIO E.N.A.S.A.R.C.O.

A seguito di quanto previsto dal regolamento della Fondazione Enasarco sono stati **pubblicati i nuovi minimali e massimali Enasarco per gli anni 2010 e 2011.**

Contributo minimo annuo (minimale)

I minimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

Minimali	Plurimandatari	Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2010	396,00 €.	789,00 €.
	Per ciascuna Casa	
	Mandante.	

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente

Contributo massimo annuo (massimale)

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

Massimali	Plurimandatari	Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2010	15.810,00 €.	27.667,00 €.
	Per ciascuna Casa	
	Mandante.	

Nota Bene: dal 01 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2011 l'aliquota contributiva Enasarco rimane al 13,5 %, di cui 6,75% a carico della Casa Mandante e 6,75 % a carico dell'Agente di Commercio.

Importante sentenza della Cassazione - Sezioni Unite AMMINISTRATORI DI SRL ESCLUSIVITA' AD UNA SOLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Con riferimento ai soci lavoratori di Srl commerciali o artigianali, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3240 del 12/02/2010 è intervenuta a sancire la definitiva "esclusività" della iscrizione ad una sola gestione previdenziale stabilendo che la contribuzione spetta esclusivamente alla gestione (I.V.S. o Gestione Separata) presso la quale si è "prevalenti"

Da molti anni la disciplina previdenziale obbligatoria applicabile ad un socio lavoratore di una srl che al contempo sia anche socio amministratore della medesima società, ha presentato molti aspetti controversi, dando origine a svariati contenziosi



con l'INPS qualora tali soggetti non fossero iscritti sia alla gestione I.V.S. (art. 1 c. 203 L. 662/1996) sia alla gestione separata (art. 2 c. 26 L. 335/1995).

Secondo la Cassazione, con l'attuale sentenza, va applicato al socio lavoratore, che è anche amministratore il criterio della "prevalenza" in base al quale bisogna individuare quale sia l'attività che il soggetto svolge in misura prevalente e su tale base effettuare l'iscrizione alla Gestione Previdenziale.

In buona sostanza il contributo è dovuto

- Solo sul reddito di pertinenza
- Esclusivamente su una sola Gestione previdenziale

LIMITAZIONI NELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI Facciamo il punto della situazione

Le norme e le disposizioni che in questo momento disciplinano una materia così delicata come la somministrazione di alcolici, sono molteplici e provenienti dalle fonti più diversificate, dal Codice Penale al Codice della Strada, dal TULPS alle normative nazionali e regionali. Un vero ginepraio che rende talvolta difficile la comprensione di regole e comportamenti che se non osservati possono invece portare a pesanti contravvenzioni o sanzioni.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Che gestire un pubblico esercizio fosse particolarmente complesso lo si capiva già dal disposto **dell'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del TULPS** che, unico nel suo genere, fa espresso divieto all'esercente di rifiutare la prestazione a chiunque la richieda e sia disposto a pagarne il prezzo. Questo sempre che non sia espressamente vietato da altre normative come gli ormai noti **art. 689 e 691 del codice penale** che proibiscono in maniera categorica la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16, a chi è in stato di manifesta ubriachezza o a persone con problemi psichici. Altre particolari norme sono dettate dal già richiamato **TULPS** (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che con **l'art. 181** vieta la somministrazione di "bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco" mentre **l'art.188** prevede che i minori di anni 18, collaboratori o dipendenti dell'esercente, non possano effettuare la mera miscela delle stesse. Di portata molto più incisiva è invece la limitazione posta **dall'art.6 della Legge Regionale 29/2007** che vieta non solo ogni forma di vendita ma anche di consumo sul posto di qualsiasi alcolico dalle ore 02.00 alle ore 06.00 antimeridiane per tutte le tipologie di esercizi pubblici, negozi, circoli privati, agriturismi, ecc. Lo stesso articolo inoltre limita ai soli alcolici di gradazione inferiore ai 21° la possibilità di essere somministrati nell'ambito di impianti o manifestazioni sportive, nelle fiere e sagre, durante gli spettacoli viaggianti e nelle varie manifestazioni musicali all'aperto. Esiste poi un'altra uguale e simile norma contenuta nella **Legge di conversione 160/2007** che oltre ad imporre il medesimo divieto dalla 2 alle 6 am in capo ai locali di somministrazione ove si svolge anche attività di intrattenimento e svago, obbliga gli stessi all'esposizione di due separate tabelle che riproducono la descrizione dei sintomi correlati all'assunzione di alcol oltre a rendere disponibile per la clientela (anche a pagamento) un sistema per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico.

AMBULANTI ED AREE PUBBLICHE

Non meno complesso è il quadro normativo che disciplina la somministrazione e vendita di alcolici su aree pubbliche. Infatti, oltre ai richiamati articoli del codice penale, la vendita ambulante di bevande alcoliche è espressamente vietata **dall'art. 87 del TULPS**. Come se ciò non fosse sufficiente, la **Comunitaria 2008** dello scorso luglio, è ritornata sull'argomento introducendo pesanti sanzioni a carico di "chiunque vende o somministra alcolici su aree pubbliche", appesantendole in particolar modo se la violazione è commessa dalle ore 24 alle ore 7 (da 5.000 a 30.000 euro). In questo senso però viene in aiuto della categoria **l'art. 176 del Reg.Esec.TULPS** che stabilisce che non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi dal contenuto non inferiore di litri 0,200 per i superalcolici e non inferiore a litri 0,330 per le altre. Riassumendo, ferme restando tutte le norme richiamate, il commerciante su aree pubbliche può vendere alcolici solo e solamente confezionati e sigillati nei limiti dei contenitori sopra richiamati. Non può dunque consentirsi su area pubblica nessun tipo di miscela, così come peraltro ben



sintetizzato **all'art. 30 c.5 del Dlgs 114/98** (Titolo X – commercio al dettaglio su aree pubbliche).

NEGOZI E SUPERMERCATI

Nonostante alcuni dubbi interpretativi, pare ormai assodato il generale orientamento che prevede anche per il commercio, l'applicabilità **dell'art. 689 del codice penale** e quindi il divieto a vendere bevande alcoliche ai minori di anni 16. Particolari limitazioni riguardano invece gli esercizi posti lungo le autostrade, sulle quali però non approfondiamo.

Pare però utile ricordare che negli esercizi di vicinato del settore alimentare è sempre possibile permettere il consumo sul posto (somministrazione non assistita) delle sole bevande non-alcoliche così come sancito **dall'art. 10 della L.R.29/2007**.

INGREDIENTI ALLERGENICI OBBLIGO DI INDICAZIONE ANCHE PER LA RISTORAZIONE

Con propria ordinanza dello scorso 29 gennaio, il Ministero della Salute è intervenuto per introdurre alcune misure urgenti a tutela dei consumatori e dei clienti delle attività di ristorazione. Come infatti molti degli addetti ai lavori ricorderanno, la c.d. “normativa allergeni”, risalente ancora al 2006, non aveva previsto nessun particolare obbligo in capo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in merito all'indicazione della presenza di ingredienti allergenici nelle pietanze preparate per la propria clientela. Per tutelare al massimo la salute dei cittadini consumatori, anche in considerazione della pericolosità e delle conseguenze cui può portare l'assunzione di determinate sostanze alimentari in termini di reazioni allergiche, il Ministero ha di fatto esteso questo obbligo per tutto il settore della ristorazione. L'art.2 dell'ordinanza in premessa, prevede infatti che, al momento solo per l'anno 2010, gli operatori della ristorazione devono assicurare una corretta informazione alla propria clientela sia con riguardo all'eventuale aggiunta di additivi e miscele nelle preparazioni alimentari, sia con riguardo alla presenza di allergeni negli stessi additivi e miscele utilizzati.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per ritirare l'elenco completo delle sostanze allergene, le ditte associate potranno in qualunque momento contattare i nostri uffici.

ATTIVITA' DEI CENTRI DI TELEFONIA La Corte Costituzionale cassa la Legge Regionale n.32/2007

Come alcuni ricorderanno, il 30 novembre 2007, il consiglio Regionale approvò una Legge di regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center). La norma in questione introduceva importanti provvedimenti e limitazioni ai quali dovevano adeguarsi anche le attività già esistenti. Di particolare valenza ricordiamo l'obbligo di dotarsi di apposita autorizzazione comunale, l'impossibilità di effettuare all'interno operazioni commerciali se non per i prodotti strettamente connessi ed accessori al servizio telefonico e per finire anche l'istituzione di un registro telematico tenuto dalla Camera di Commercio.

Chiamata ad intervenire sulla questione, la Corte Costituzionale con propria sentenza dello scorso 26 febbraio 2010, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le disposizioni della Legge Regionale in questione, che quindi non possono più trovare applicazione.

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS

Ricordiamo che **entro il 31 marzo 2010** il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati nel corso dell'anno 2009. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti dai lavoratori; **nelle aziende in cui tale designazione non è stata effettuata il datore di lavoro non dovrà procedere ad alcuna comunicazione**. Le aziende che hanno già effettuato lo scorso anno tale comunicazione e in cui **non sono intervenute variazioni** relative al nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **non dovranno procedere ad una nuova segnalazione**.

